



COMUNE DI MASSALENGO

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36 del 20-12-2025

Adunanza di Prima Convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di dicembre alle ore 09:00, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
SERAFINI SEVERINO	SINDACO ELETTO	Presente
RAPELLI ANTONELLA	VICESINDACO	Presente
MARCHESI EMANUELE	ASSESSORE	Presente
BARALDO PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
GENNARI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
ZANONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
FAKIH RADWAN	CONSIGLIERE	Presente
PREMOLI FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
FARINA ALICE	CONSIGLIERE	Presente
VIOLA SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
VIOLA GENNARINO	CONSIGLIERE	Presente
MIRARCHI PEPPINO	CONSIGLIERE	Presente
GRANATA GIULIA	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 13, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Marzano dottoressa Monica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Geom. SERAFINI SEVERINO, nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»

e, in particolare l'art. 1, comma 3, che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta linda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023;

Richiamato più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 che recita:

«Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni

per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023».

Visto l'art. 1, comma 750 della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207) che recita:

«Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Visto l'art. 7, "Regolamenti", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

Richiamati gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Acquisito, altresì, l'allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi del punto 7, lettera b) comma 1 dell'art. 239 del Testo Unico Enti Locali;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 02/12/2025;

Con voti: favorevoli n. 9 (nove, Consiglieri di maggioranza) contrari nessuno, astenuti n. 4 (quattro, Consiglieri di minoranza Mirarchi, Viola G., Viola S. e Granata) resi dai n. 13 (tredici) amministratori presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per l'anno 2026, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche», che consta di n. 6 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) dare atto che il presente Regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale

fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra il vigore dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006;
- 4) Di dare atto che sul regolamento in oggetto è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione, così come previsto dal p.to 7, lettera b) comma 1 dell'art. 239 del Testo Unico Enti Locali, allegato alla presente deliberazione;
- 5) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dell'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, dando atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767, della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Successivamente, con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale, con voti: favorevoli n. 9 (nove, Consiglieri di maggioranza) contrari nessuno, astenuti n. 4 (quattro, Consiglieri di minoranza Mirarchi, Viola G., Viola S. e Granata) resi dai n. 13 (tredici) amministratori presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere.

PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche)

Il sottoscritto Andrea Itraloni, responsabile del Servizio Finanziario, ATTESTA che l'atto è regolare sotto il profilo contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147/Bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e sussiste la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell.art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Lì 04-12-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Andrea Itraloni**

PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche)

Il sottoscritto Andrea Itraloni, responsabile del Settore, ATTESTA che l'atto è regolare sotto il profilo tecnico,

Lì 04-12-2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Andrea Itraloni**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL SINDACO
Geom. SEVERINO SERAFINI**

**IL Segretario Comunale
Dottoressa Monica Marzano**



**COMUNE DI MASSALENGO
PROVINCIA DI LODI**

Verbale n. 25 del 09/12/2025

Oggetto: PARERE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

La sottoscritta D.ssa Concetta Letizia Giovinazzo, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Massalengo per il triennio 2024/2026, presa in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

- “Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale IRPEF”,

premesso che:

- il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, disciplina l’istituzione e la regolazione dell’addizionale comunale IRPEF, consentendo ai Comuni di stabilirne l’aliquota e le modalità applicative nel rispetto dei principi di progressività;
- il d.lgs. 216/2023 ha riformulato gli scaglioni di reddito e le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo per gli enti locali la possibilità di aggiornare scaglioni e aliquote per allinearli alla normativa vigente;
- il Comune ha predisposto il regolamento e la deliberazione consiliare per l’adeguamento dell’aliquota e della soglia di esenzione, garantendo la conformità alle disposizioni statali;

esaminata la documentazione fornita, in particolare:

1. lo schema di regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale IRPEF;
2. la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del regolamento e di adeguamento dell’aliquota e della soglia di esenzione;

considerato che:

- la proposta rispetta il principio di progressività previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente;
- l’adeguamento non eccede i limiti di aliquota stabiliti dalla legge (0,8%);
- è stata prevista un’esenzione per i redditi inferiori ad euro 14.000,00, garantendo equità fiscale per le fasce più deboli;

tutto ciò premesso, considerato ed esaminato, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai Responsabili Comunali,

ESPRIMO PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del regolamento e dell'adeguamento dell'aliquota comunale IRPEF e della soglia di esenzione, con la raccomandazione di monitorare l'effettivo impatto del provvedimento sui contribuenti e sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Muggiò, 9 dicembre 2025

Il Revisore Unico
Dott.ssa Concetta Letizia Giovinazzo

